Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 17 dicembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 331 DEL 17 DICEMBRE 1975:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per il comune di Lissone della provincia di Milano.

(9452)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 dicembre 1975, n. **638.**

Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione, di denunciare ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari all'ufficiale sanitario, che deve trasmettere la denuncia al competente organo sanitario regionale, a livello provinciale, il quale, entro i dieci giorni successivi, ne informa il Ministero della sanità.

Nella denuncia devono essere indicati:

a) prenome e cognome, età, domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;

b) il prodotto che ha determinato la intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si è verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.

Art. 2.

L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 9.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — GUI — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1975, n. **639.**

Istituzione di un'ambasciata in Lourenço Marques (Mozambico).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita un'ambasciata in Lourenço Marques (Mozambico).

Art. 2.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1975
*Atti di Governo, registro n. 1*5*, foglio n. 18*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1975.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato del battello veloce per vigilanza e salvataggio costiero « CP 5051 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Il seguente natante:

Gruppo C) - Battello veloce per vigilanza e salvataggio costiero: « CP 5051 », affidato in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritto nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 15 aprile 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1975

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 322

(10919)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1975.

Rinnovazione della segreteria della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante le norme per l'attuazione del regio decreto-legge precedente;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1975, in corso di registrazione, con il quale è stata rinnovata la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, per il quinquennio 16 ottobre 1975-15 ottobre 1980;

Poichè necessita ora provvedere alla rinnovazione della segreteria della commissione stessa;

Decreta:

L'ufficio di segreteria della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti è costituita dai magistrati Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Bonadonna dott. Giovanni e dai funzionari di cancelleria Chessa Mario, Colesanti Flavio e Di Diodato Vincenzo, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio VII.

La spesa per l'esercizio 1975 graverà sul cap. 1095, in atto per memoria.

Roma, addì 16 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975
Registro n. 29 Giustizia, foglio n. 17

(11140)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1975.

Nomina del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano per le regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15 gennaio 1972, con il quale sono stati trasferiti alle regioni a statuto ordinario i compiti attualmente svolti dall'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA);

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972 concernente la nomina dell'avv. Mario Fimiani a commissario liquidatore dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., I.N.I.A.S.A. per gli adempimenti previsti dall'art. 2 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 10;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973 con il quale nel confermare l'avv. Mario Fimiani nell'incarico di liquidatore dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. e I.N.I.A.S.A. è stato nominato il sig. Renato Grassi, commissario straordinario dei tre enti nelle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1972 con il quale è stato istituito un comitato di vigilanza sulle operazioni di liquidazione e sugli altri compiti attribuiti al commissario liquidatore dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. e I.N.I.A.S.A., dai decreti 8 giugno 1972 e 29 marzo 1973;

Considerato che per le regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Sardegna, a quest'ultima è stata conferita con delega dello Stato la competenza amministrativa in materia di formazione professionale dei lavoratori, sono state emanate, rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689 e decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, le norme di attuazione nel settore trasferendosi la competenza a svolgere l'attività addestrativa;

Considerato che, quindi, i compiti dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. e I.N.I.A.S.A. cessano nelle predette regioni e correlativamente quelli del commissario straordinario dei tre enti;

Considerata la necessità di determinare l'attribuzione dei compiti relativi alla liquidazione dei suindicati enti nelle stesse regioni;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Fimiani è nominato commissario liquidatore dell'I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C. e I.N.I.A.S.A. nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Sardegna alle quali, con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 689 e 480 citati nelle premesse, è stata attribuita la competenza a svolgere l'attività addestrativa nel settore con il relativo assorbimento dei beni e del personale degli enti suindicati.

Art. 2.

La competenza attribuita al comitato di vigilanza citato nelle premesse, è estesa a tutte le operazioni di liquidazione e agli altri compiti attribuiti al commissario liquidatore con l'attuale decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(10987)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1975.

Sessione ordinaria di novembre 1975 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata con legge 11 maggio 1971, n. 390;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1975 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 700, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza;

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), ai termini dell'art. 15 del regio decreto-legge 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul capo X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisore ufficiale dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 3 novembre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1975
Registro n. 30 Giustizia, foglio n. 54

(11141)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantiere navale Visentini S.a.s., in Donada.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Cantiere navale Visentini, S.a.s., in Donada (Rovigo), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 210.780, di cui al mod. *B*-Import numero 3038101 rilasciato in data 13 gennaio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di 6 motori diesel di origine e provenienza Germania Ovest;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano l'8 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 710213 del 10 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da una disputa sorta fra la ditta stessa e l'agente italiano della fornitrice estera, circa la competenza ad effettuare l'allora previsto deposito previo 50 % di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974, del cui onere peraltro l'importatore era già a conoscenza, in quanto il trasferimento era stato disposto successivamente a tale obbligo e pertanto di natura commerciale aziendale interna;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Cantieri navali Visentini S.a.s., in Donada (Rovigo), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di D.M. 210.780 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10768)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Alaska, in S. Croce sull'Arno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni inn materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria Alaska, in S. Croce sull'Arno (Pisa), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 11.702,72, di cui al mod. *B*-Import n. 3281742 rilasciato in data 28 gennaio 1974 dalla Banca toscana per l'importazione di pelli di bufalo di origine e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 22 maggio 1974 con un ritardo, quindi, di tre mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 621273 del 5 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'8 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto gli asseriti scioperi portuali non sono stati di durata tale e senza soluzione di continuità da giustificare il tardivo sdoganamento della merce;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Alaska, in Santa

Croce sull'Arno (Pisa), mediante fidejussione della Banca toscana nella misura del 5% di $ 11.702,72 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10767)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Centro Leasing S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Centro Leasing S.p.a., in Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di US dollari 70.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3941500 rilasciato in data 19 novembre 1974 dalla Cassa di risparmio di Firenze per l'importazione di un estrusore Gimpiel 9" di origine e provenienza USA;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 1° marzo 1975 con un ritardo, quindi, di settanta ca. giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 309837-PO/ca del 2 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con la istanza del 4 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da difficoltà aziendali interne della ditta presso la quale la Centro Leasing intendeva collocare successivamente l'impianto, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Centro Leasing S.p.a., in Firenze, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5 % di US dollari 70.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

(10775) *Il Ministro*: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Iris S.p.a. per la tintoria del rayon, in Urgnano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Iris S.p.a., in Urgnano (Bergamo), ha effettuato un pagamento anticipato di D. M. 74.250 di cui al mod. *B*-Import n. 3463485 rilasciato in data 8 febbraio 1973 dalla Banca provinciale lombarda per l'importazione di macchinari per tintoria di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bergamo il 5 e 25 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di centonovantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 497823 del 31 gennaio 1975, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 13 dicembre 1974, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla tardiva consegna di dati tecnici da parte della ditta stessa al fornitore estero, e conseguente slittamento di termini di consegna, giustificazione pertanto non valida ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Iris S.p.a., in Urgnano (Bergamo), mediante fidejussione della Banca provinciale lombarda nella misura del 5 % di D.M. 74.250 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10788)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Syscom elettronica S.p.a., in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Syscom elettronica S.p.a., in Cinisello Balsamo (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 8.077,39, di cui al mod. *B*-Import n. 4759836 rilasciato in data 6 novembre 1974 dal Credito artigiano di Milano per l'importazione di condensatori elettrici fissi di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 1° febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 924214 del 19 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 5 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinato da giustificazioni di carattere commerciale, quali il difficile assorbimento della merce da parte del mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Syscom elettronica S.p.a., in Cinisello Balsamo (Milano), mediante fidejussione del Credito artigiano di Milano nella misura del 5 % di US $ 8.077,39 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10764)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baravelli Luciano, in Zola Predosa.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Baravelli Luciano, in Zola Predosa (Bologna) ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. sv. 72.459,10 pari a $ 16.724,55, di cui al modello *B*-Import n. 406825 rilasciato in data 19 aprile 1967 dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna per importazione di prodotti artigianali di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che detta merce per $ 1.001,93 non è stata importata, mentre la differenza è stata sdoganata entro i termini prorogati dell'impegno;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 130297 del 12 agosto 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dall'inerte comportamento della ditta stessa la quale non avendo provveduto ad importare tempestivamente la residua partita ($ 1.001,93) ne ha provocato l'avaria totale, tanto da rendere antieconomico un eventuale tardivo sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baravelli Luciano, in Zola Predosa (Bologna), mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5% di $ 1.001,93 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10763)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.R.C.E. S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.I.R.C.E. S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 72.322.590 di cui al mod. *B*-Import n. 2778438 rilasciato in data 10 novembre 1972 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per l'importazione di amianto di origine U.R.S.S. e provenienza U.R.S.S.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Imperia a tranches con un ritardo da quarantotto giorni a tredici mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490007 del 16 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla Banca con l'istanza del 24 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da circostanze connesse con difficoltà di collocamento della merce sul mercato interno, e quindi con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.I.R.C.E. S.p.a., in Mi-

lano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle province lombarde nella misura del 5% di Lit. 49.367.518 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10762)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Electronica lombarda S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Electronica lombarda S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 92.500, di cui al mod. *B*-Import n. 3612329 rilasciato in data 8 novembre 1973 dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di apparecchi di registrazione di origine Giappone e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 9 marzo 1974 con un ritardo, quindi, di novantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987.530 del 9 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 giugno 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il tempo intercorso tra la data di allibramento della merce e quello dello sdoganamento (circa due mesi) è stato giustificato con difficoltà interne di magazzinaggio, e quindi di natura aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Electronica lombarda, in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5% di $ 92.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10761)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Saceip S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Saceip di Napoli ha effettuato un pagamento anticipato rispettivamente di Fr.sv. 225.435 e Fr.sv. 217.500 di cui ai modelli *B*-Import numeri 9344325 e 7398961 della Banca nazionale del lavoro e Credito italiano;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce di che trattasi non è stata importata;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, art. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510531 del 14 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 20 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad esclusione, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima in quanto è mancato ogni elemento di prova circa le giustificazioni addotte dall'importatore, alcune delle quali sono irrilevanti ai fini della non avvenuta importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Saceip S.p.a., in Napoli, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro e del Credito italiano di Napoli nella misura del 5 % di Fr.sv. 225.435 e Fr.sv. 217.500 di cui ai modelli *B*-Import sopracitati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10760)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Massazza & C. S.a.s., in Biella.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Massazza & C. S.a.s., in Biella (Vercelli), ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 21.957.100 di cui al mod. *B*-Import n. 3715030 rilasciato in data 12 giugno 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di fiocco poliestere di origine e provenienza Jugoslavia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 31 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di centoundici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 891720 del 28 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 novembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le trattative avviate con un cliente estero per la rivendita in transito della merce non sono andate a buon fine, e pertanto il predetto sdoganamento è stato giustificato con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Massazza & C. S.a.s., in Biella (Vercelli), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5% di Lit. 21.957.100 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10778)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Grossisti riuniti elettrodomestici S.r.l., in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Grossisti riuniti elettrodomestici S.r.l., in Reggio Emilia, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 73.683,60 di cui al mod. *B*-Import n. 4514548 rilasciato in data 21 agosto 1974 dalla Banca S. Geminiano e S. Prospero per l'importazione di transistors di origine Hong Kong e provenienza Germania Occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Bolzano il 9 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di diciannove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/20389 del 20 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto, determinata da una serie di circostanze (mancato rilascio della autorizzazione ministeriale, ulteriore versamento a conguaglio del deposito infruttifero 50% di cui al decreto ministeriale 2 maggio 1974) delle quali non esiste alcun elemento probatorio agli atti e comunque non valide ai fini dell'esimente in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone *l'incameramento a favore dell'erario dello Stato del*la cauzione prestata dalla ditta Grossisti riuniti elettrodomestici S.r.l., in Reggio Emilia, mediante fidejussione della Banca S. Geminiano e S. Prospero nella misura del 5 % di D.M. 73.683,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10780)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Azienda foderami Dragoni S.p.a., in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Azienda foderami Dragoni S.p.a., in Gallarate (Varese), ha effettuato un pagamento anticipato di $ US 23.749,53 di cui al mod. *B*-Import n. 4162595 rilasciato in data 4 luglio 1974 dal Credito Varesino in Gallarate per l'importazione di 19 balle di cotone di origine Giappone e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 7 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di trentacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493032 del 4 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da una serie di circostanze (ritardato ottenimento della dichiarazione di imp. ferie della ditta) che non possono essere considerate esimenti ai fini del tardivo sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della *cauzione prestata dalla ditta Azienda foderami Dra-*

goni S.p.a., in Gallarate (Varese), mediante fidejussione del Credito Varesino in Gallarate nella misura del 5 % di US $ 23.749,53 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

(10779) *Il Ministro*: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta per la Filatura cascami seta S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta per la Filatura cascami seta S.p.a., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 44.176,57 di cui al mod. *B*-Import n. 4459840 rilasciato in data 6 settembre 1974 dalla Banca nazionale dell'agricoltura per l'importazione di 160 balle di cascami di seta di origine e provenienza Unione Sovietica;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pavia il 21 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di quarantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490800 dell'11 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla Banca con l'istanza del 21 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinato dalla opportunità di ritardare il versamento del deposito previo 50 % (decreto ministeriale 2 maggio 1974) onere, peraltro, di cui la ditta stessa era già a conoscenza all'atto del trasferimento anticipato in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta per la Filatura cascami seta S.p.a., in Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura nella misura del 5 % di $ 44.176,57 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

(10781) *Il Ministro*: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italica S.p.a., in Napoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italica S.p.a., in Napoli, ha effettuato un pagamento anticipato, rispettivamente di Fr. sv. 210.000 - Fr. sv. 150.000 - $ 15.000 e Fr. sv. 227.483 di cui ai modelli *B*-Import numeri 9303859, 9344448, 9343483 e 9561606 del 14 aprile 1966, 20 ottobre 1966, 30 giugno 1966 e 19 luglio 1967;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce di che trattasi non è stata importata;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 510.078 del 14 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dello art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto non corredata da alcun elemento probatorio valido ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italica S.p.a., in Napoli, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Napoli nella misura del 5% di Fr.sv. 210.000, franchi sv. 150.000 e dollari 15.000, di cui ai modelli *B*-Import numeri 9303859, 9344448 e 9343483, e del Monte dei Paschi di Siena, nella misura del 5% di Fr. sv. 227.483 di cui al mod. *B*-Import n. 8561600.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10786)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.I.L.S. - Leghe stagno di Cabras Salvatore, in Sant'Ambrogio.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta F.I.L.S. - Leghe stagno di Cabras Salvatore, in Sant'Ambrogio, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 20.145,50 di cui al modello *B*-Import n. 3550917 rilasciato in data 10 luglio 1974 dalla Cassa di risparmio di Torino per l'importazione di kg 5.080 stagno vergine di origine Thailandia e provenienza Thailandia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 10 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di sessanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/09269 del 20 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentizone;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da difficoltà di magazzinaggio connesse con lavori di miglioramento effettuati in tali locali, e da inconvenienti successivi verificatisi in occasione del trasporto della materia prima in parola, giustificazioni tutte di natura aziendale e pertanto non valide ai fini dell'esimente in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.I.L.S. - Leghe stagno di Cabras Salvatore, in Sant'Ambrogio, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Torino nella misura dal 5 % di Lgs. 20.145.50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10785)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleificio fiorentino S.p.a., in Badia a Settimo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Oleificio fiorentino S.p.a., in Badia a Settimo (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 78.897,10 di cui al mod. *B*-Import n. 321748 rilasciato in data 4 luglio 1973 dalla Banca toscana di Firenze per l'importazione di olio di sansa di oliva di origine Marocco e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 24 settembre 1973 con un ritardo, quindi, di cinquantadue e centodieci giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 303721 del 6 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 23 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la circostanza addotta dalla ditta stessa per il tardivo sdoganamento (guasto all'impianto di neutralizzazione dell'olio) non risulta corredata da elementi probatori agli atti e comunque non è tale da giustificare da sola il ritardo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oleificio fiorentino S.p.a., in Badia a Settimo (Firenze), mediante fidejussione della Banca toscana di Firenze nella misura del 5% di $ 78.897,10 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10784)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.T.E.A. di Cattorini Maruccio, in Verghera.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta I.T.E.A. di Cattorini Maruccio, in Verghera (Varese), ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 14.525 di cui al mod. *B*-Import numero 4162429 rilasciato in data 30 aprile 1974 dalla sede di Gallarate - Credito varesino per l'importazione di resine acriliche di origine Giappone e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 17 giugno 1974 con un ritardo, quindi, di diciotto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/19860 del 22 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, determinata secondo quanto dichiarato dalla ditta stessa, da scarsa conoscenza della disciplina vigente, giustificazione non valida ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.T.E.A. di Cattorini Maruccio, in Verghera (Varese), mediante fidejussione

della sede di Gallarate - Credito varesino nella misura del 5% di US $ 14.525 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10783)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta C. & V. Zuegg S.p.a., in Lana d'Adige.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta C. e V. Zuegg S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), ha effettuato un pagamento anticipato di Ptas. 579.600 di cui al mod. *B*-Import numero 2147756 rilasciato in data 17 maggio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro - Bolzano per l'importazione di una partita di 1680 cartoni frutta di origine e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di La Spezia il 29 agosto 1973 con un ritardo, quindi, di settantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 140003 del 21 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 settembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto giustificata con argomentazione non pertinente (tardivo rilascio del certificato d'analisi) rispetto al periodo di tempo (cinquantuno giorni) compreso fra l'arrivo della nave e lo sdoganamento, in effetti completato ancorchè in assenza del citato certificato di analisi solo successivamente rilasciato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta C. e V. Zuegg S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro - Bolzano nella misura del 5 % di Ptas. 579.600 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10782)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Saras chimica S.p.a., in S. Donato Milanese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Saras chimica S.p.a., in San Donato Milanese, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 64.170 di cui al mod. *B*-Import n. 2624984, rilasciato in data 22 settembre 1972, dal Banco di Roma di Milano per l'importazione di 30 contenitori in acciaio di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce in questione non è stata importata;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 170.233 del 25 novembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 24 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto a seguito dell'annullamento dell'ordine da parte della ditta stessa la fornitrice estera ha trattenuto l'importo anticipato, a titolo di indennizzo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Saras chimica S.p.a., in San Donato Milanese, mediante fidejussione del Banco di Roma di Milano nella misura del 5 % di F.F. 64.170 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10831)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Verosino oil company, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Verosino oil company, in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 26.004,71 di cui al mod. *B*-Import n. 2044782, rilasciato in data 11 febbraio 1971, dal Banco di Sicilia, filiale di Genova per l'importazione di 100 tonnellate di olio industriale di origine e provenienza U.S.A.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 14 e 27 luglio 1971 con un ritardo, quindi, di cinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340.430 del 23 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 24 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto effettuata in base alle esigenze del mercato interno, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Verosino oil company, in Genova, mediante fidejussione del Banco di Sicilia, filiale di Genova nella misura del 5 % di US $ 26.004,71 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10827)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. italiana S.p.a., in Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta G.B.C. italiana S.p.a., in Cinisello Balsamo, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 3.021.600 di cui al mod. *B*-Import n. 3618002, rilasciato in data 24 maggio 1974, dalla Banca popolare di Novara di Milano per l'importazione di 500 calcolatori elettr. di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 10 settembre 1974 con un ritardo, quindi, di settantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 981039 del 9 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 10 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da difficoltà nel reperimento dei fondi occorrenti per la costituzione del deposito vincolato 50 % (decreto ministeriale 2 maggio 1974) obbligo del quale pertanto l'interessata era a conoscenza all'atto del trasferimento anticipato in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G.B.C. italiana S.p.a., in Cinisello Balsamo, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara di Milano nella misura del 5 % di Yen 3.021.600 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10830)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a., in Galatina.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fedelcementi S.p.a., in Galatina, ha effettuato un pagamento anticipato di DM 20.344 di cui al mod. *B*-Import n. 3701910, rilasciato in data 26 luglio 1974, dalla Banca nazionale del lavoro di Lecce per l'importazione di un impianto trasp. calcare di origine e provenienza Germania R.F.;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Lecce il 18 novembre e 27 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di settantuno-ottanta giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 410130 del 15 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 18 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da una serie di circostanze (completamento delle infrastrutture aziendali) restrizioni creditizie, istituzione del deposito vincolato 50 % all'importazione (decreto ministeriale 2 maggio 1974) non valide ai fini dell'esimente in questione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fedelcementi S.p.a.,

in Galatina mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Lecce nella misura del 5 % di DM 20.344 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10829)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sergi Giuseppe, in Trieste.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sergi Giuseppe, in Trieste, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 85.926.240 di cui al mod. *B*-Import n. 1778947 dell'11 marzo 1968 di Lit. 20.542.420 in essere per Lit. 17.047.420; n. 1769678 del 27 aprile 1967 di Lit. 8.349.240 in essere per lire italiane 3.761.200; n. 1769553 del 31 marzo 1967 di lire italiane 39.915.600 in essere per Lit. 7.085.050; n. 1769552 del 20 marzo 1967 di Lit. 14.684.040 in essere per lire italiane 5.816.220; n. 1768950 del 18 novembre 1966 di Lit. 17.545.525 in essere per Lit. 3.907.180; n. 1778088 del 7 agosto 1967 di Lit. 22.233.787 in essere per lire italiane 22.233.787; n. 1796014 del 27 marzo 1968 di Lit. 7.590.868 in essere per Lit. 5.661.163, rilasciati dal Banco di Sicilia di Trieste per l'importazione di merci varie, risultate non importate per Lit. 65.512.020;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la merce in questione non è stata importata;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 851557 del 6 novembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con la nota del 15 ottobre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto privo di ogni elemento probante a giustificazione; trattasi di ditta che ha cessato ogni attività fin dal febbraio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sergi Giuseppe, in Trieste, mediante fidejussione del Banco di Sicilia di Trieste nella misura del 5 % di Lit. 65.512.020 di cui ai modelli *B*-Import sopra indicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10828)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza (Milano), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 60.601,96 di cui al mod. *B*-Import nume-

ro 3888394, rilasciato in data 17 dicembre 1973, dal Credito artigiano di Milano per l'importazione di 274 tronchi di ebano di origine Indonesia e provenienza Indonesia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione di una parte della merce per $ 15.224,19 è stata accettata dalla dogana di Milano per $ 5.926,09 il 5 giugno 1974, per $ 5.824,21 il 12 luglio 1974, per $ 3.473,89 il 27 agosto 1974, con ritardi, quindi, da quattro a sette mesi circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione ed il residuo per $ 45.377,77 relativo a merce rivenduta in transito è oggetto di altro provvedimento;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 985688 del 9 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 12 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto motivati da argomentazioni di natura commerciale connesse con il difficile assorbimento sul mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlastimbers S.p.a., in Verano Brianza (Milano), mediante fidejussione del Credito artigiano di Milano nella misura del 5 % di $ 15.224,19 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10826)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Hitman S.p.a., in Corsico.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Hitman S.p.a., in Corsico, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 24.156,44 di cui al mod. *B*-Import n. 4046055, rilasciato in data 8 agosto 1974, dalla Banca Morgan Vonwiller di Milano, per l'importazione di m 2852 di tessuti di lana di origine e provenienza Olanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino il 9 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di novantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992230 del 16 maggio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 24 aprile 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto effettuata in base alle esigenze del mercato interno, e pertanto giustificate su argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Hitman S.p.a., in Corsico, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller di Milano, nella misura del 5 % di US $ 24.156,44 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10825)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.
Nomina del presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1971, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 153, con il quale è stato nominato il presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato per la durata di un quadriennio;

Considerata la necessità, per la scadenza del quadriennio, di procedere alla nomina del presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Decreta:

L'on. avv. Rosario Lanza, consigliere di Stato, è nominato presidente dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1975
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 46

(11180)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 24, col quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1974, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 86, che apporta modifiche nella composizione del consiglio stesso;

Considerata la necessità, per la scadenza del quadriennio, di procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti consiglieri:

Mancino prof. dott. Giuseppe, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Manzari dott. Michele, dirigente superiore della Direzione generale del tesoro;

Guasco dott. Ottavio, dirigente generale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Schillaci dott. Angelo, dirigente centrale al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Calderoni prof. Ugo, dirigente generale al Ministero delle finanze;

Sessa dott. Antonio, magistrato di Cassazione, direttore della *Gazzetta Ufficiale*;

Leonardi avv. Leonardo, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Membri particolarmente competenti in materia grafica, cartaria o tecnico amministrativa:

Bardoscia ing. Antonio; Lordi prof. avv. Achille; Tamburrini dott. Ugo.

Dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato:

De Fino Gerardo, impiegato; Gagliardi Giorgio, operaio grafico; Maccione Giovanni, classificazione unica gruppo *B* cartaio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1975
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 45

(11181)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.
Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1971, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 25, con il quale è stato nominato il collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per la durata di un quadriennio;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1974, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 300, con il quale si sono apportate modifiche nella composizione del collegio stesso;

Considerata la necessità, per la scadenza del quadriennio, di procedere alla nomina del nuovo collegio dei revisori;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato, è composto come segue:

Presidente effettivo:

Di Napoli prof. Gaetano, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato.

Membri effettivi:

Spadaro dott. Antonino, dirigente superiore del Provveditorato generale dello Stato;

Tarquinio per. ind. Antonio, impiegato dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Presidente supplente:

Natoni dott. Luciano, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato.

Membri supplenti:

Sorgi dott. Paolo, primo dirigente del Provveditorato generale dello Stato;

Ceci rag. Luciano, impiegato dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1975
Registro n. 31 *Tesoro, foglio n.* 47

(11182)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuovi cantieri Apuania, in Marina di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, con effetto dal 30 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1974, 27 maggio 1974, 11 ottobre 1974, 25 gennaio 1975 e 18 aprile 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11064)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 7 luglio 1958 relativo all'approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15, 26 e 33 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958 di approvazione dei moduli per i registri di stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Vista la legge 18 maggio 1973, n. 282, per la ratifica e l'esecuzione dell'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971;

Decreta:

Dopo la formula 113 sono inserite le seguenti formule:

FORMULA 113-*bis*. — *Dichiarazione di ex cittadino argentino per nascita divenuto cittadino italiano prima dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi dei benefici dell'accordo.*

L'anno . . . . . avanti a me . . . . . è comparso (cognome, nome, luogo e data di nascita nonchè luogo di residenza) il quale mi ha dichiarato di essere stato cittadino argentino per nascita, di essere divenuto cittadino italiano a seguito di provvedimento di . . . . . in data . . . . . e di voler fruire dei benefici previsti dall'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282, ai sensi dell'art. 5 di detto accordo.

A tal fine mi ha esibito . . . . . (elencare i documenti).

E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti dal dichiarante, ho ricevuto siffatta dichiarazione alla quale sono stati presenti come testimoni . . . . . (nome e cognome) nat . . in . . . . . il . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . e . . . . . (nome e cognome) nat . . in . . . . . il . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . .

La dichiarazione anzidetta viene comunicata allo Stato argentino a norma dell'art. 2 dell'accordo.

I documenti prodotti muniti del mio visto, sono da me inseriti nel volume degli allegati a questo registro.

Letto il presente atto al dichiarante ed ai testimoni essi lo hanno insieme con me sottoscritto.

(*Seguono le firme*)

FORMULA 113-*ter*. — *Trascrizione per riassunto eseguita d'ufficio a norma dell'art. 5 dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282.*

L'anno . . . . . io sottoscritto . . . . . avendo oggi ricevuto da . . . . . (indicare l'autorità diplomatica o consolare) una lettera in data . . . . . con la quale, ai fini della trascrizione, mi si trasmette comunicazione proveniente dallo Stato argentino in data . . . . . dò

atto che dall'anzidetto documento risulta che . . . . . (nome, cognome, luogo e data di nascita nonchè luogo di residenza) originariamente cittadino italiano per nascita divenuto poi cittadino argentino prima dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282, ha dichiarato di voler fruire dei benefici previsti dall'accordo medesimo.

Dopo di che ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro la lettera e la comunicazione sopraindicata.

L'ufficiale dello stato civile

Dopo la formula 117 sono inserite le seguenti formule:

FORMULA 117-*bis*. — *Trascrizione per riassunto di decreto di concessione della cittadinanza e iscrizione della dichiarazione ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282.*

L'anno . . . . . avanti a me . . . . . è comparso . . . . . (nome, cognome, luogo e data di nascita nonchè luogo di residenza) cittadino argentino per nascita il quale alla presenza dei testimoni . . . . . (nome e cognome) nat . . in . . . . . il . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . e (nome e cognome) nat . . in . . . . . il . . . . . di professione . . . . . residente in . . . . . mi ha chiesto di trascrivere il decreto del Presidente della Repubblica in data . . . . . di cui mi trasmette copia, dichiarando che intende avvalersi dei benefici previsti dall'accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina ratificato con legge 18 maggio 1973, n. 282.

Il . . . . . mi esibisce altresì certificato anagrafico del comune di . . . . . dal quale risulta che egli ha stabilito in Italia la propria residenza.

Aderendo alla legittima richiesta di . . . . . che ha interesse alla trascrizione dò atto che con l'anzidetto documento è stata concessa a . . . . . la cittadinanza italiana.

Il giuramento prescritto per far luogo alla trascrizione è stato prestato da . . . . . in data . . . . . e quindi nel termine di legge come da verbale in data . . . . .

Dopo di che ho munito del mio visto la copia anzidetta e l'ho inserita nel volume degli allegati a questo registro.

La dichiarazione anzidetta viene comunicata allo Stato argentino a norma dell'art. 2 dell'accordo.

Letto il presente atto agli intervenuti, questi lo hanno insieme con me, sottoscritto.

N.B.: Tra i documenti che muniti del visto, si inseriscono nel volume degli allegati, si deve anche indicare il verbale di giuramento.

L'ufficiale dello stato civile

FORMULA 117-*ter*. — *Trascrizione per riassunto eseguita d'ufficio a norma dell'art. 2 dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282.*

L'anno . . . . . io sottoscritto . . . . . avendo oggi ricevuto da . . . . . (indicare l'autorità diplomatica o consolare) una lettera in data . . . . . con la quale ai fini della trascrizione mi si trasmette comunicazione proveniente dallo Stato argentino in data . . . . . dò atto che dall'anzidetto documento risulta che . . . . . (nome, cognome, luogo e data di nascita nonchè luogo di residenza) cittadino italiano per nascita ha acquistato la cittadinanza argentina con provvedimento in data . . . . . e, avendo dichiarato di volersi avvalere dei benefici previsti dall'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282, è stato iscritto nei registri di cui all'art. 2 dell'accordo.

Dopo di che ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro la lettera e la comunicazione sopraindicata.

L'ufficiale dello stato civile

FORMULA 117-*quater*. — *Trascrizione per riassunto eseguita d'ufficio a norma dell'art. 4 dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282.*

L'anno . . . . . io sottoscritto . . . . . avendo ricevuto ai fini della trascrizione lettera del comune di . . . . . in data . . . . . dò atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282, che dalla citata lettera risulta che . . . . . (nome, cognome, luogo e data di nascita nonchè luogo di residenza) cittadino italiano per nascita e cittadino argentino in base al citato accordo, ha trasferito la sua residenza in Italia.

Il trasferimento stesso viene comunicato allo Stato argentino a norma del citato art. 4.

Dopo di che ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro la lettera sopracitata.

L'ufficiale dello stato civile

FORMULA 117-*quinquies*. — *Trascrizione per riassunto eseguita d'ufficio ai sensi dell'art. 4 dell'accordo di cittadinanza italo-argentina ratificato e reso esecutivo con legge 18 maggio 1973, n. 282.*

L'anno . . . . . io sottoscritto . . . . . avendo oggi ricevuto da . . . . . (indicare l'autorità diplomatica o consolare) una lettera in data . . . . . con la quale ai fini della trascrizione mi si trasmette comunicazione proveniente dallo Stato argentino in data . . . . . dò atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 dell'accordo di cittadinanza italo-argentina che dall'anzidetto documento risulta che . . . . . (nome, cognome, luogo e data di nascita nonchè luogo di residenza) cittadino argentino per nascita e cittadino italiano in base al citato accordo, ha trasferito la sua residenza in Argentina e tale trasferimento è stato iscritto nei registri di quel Paese di cui all'art. 2 dell'accordo medesimo.

Dopo di che ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro la lettera e la comunicazione sopraindicata.

L'ufficiale dello stato civile

Roma, addì 6 dicembre 1975

Il Ministro: REALE

(10986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1975:

d'Ovidio Gabriele, notaio residente nel comune di Giffone, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Macerata Feltria, distretto notarile di Pesaro.

Di Marcantonio Paolo, notaio residente nel comune di San Pietro al Natisone, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Turi, distretto notarile di Bari.

Milazzo Anna Maria, notaio residente nel comune di Motta Sant'Anastasia, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

Grammaticopolo Marina, notaio residente nel comune di Codroipo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Santo Stino di Livenza, distretto notarile di Venezia.

Urro Guido, notaio residente nel comune di San Giovanni in Croce, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Andorno Micca, distretto notarile di Biella.

(11111)

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1975:

Feriani Giuseppe, notaio residente nel comune di Barbarano Vicentino, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza.

Ceserani Anna Maria, notaio residente nel comune di Bedonia, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Castelfranco Emilia, distretto notarile di Modena.

Macherozzi Renzo, notaio residente nel comune di Gagliano Castelferrato, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo.

Angrisani Antonia, notaio residente nel comune di Decollatura, distretto notarile di Lamezia Terme, è trasferito nel comune di Verbicaro, distretto notarile di Cosenza.

d'Addetta Vittorio, notaio residente nel comune di Adelfia, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Sannicandro Garganico, distretto notarile di Lucera.

(11112)

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1975:

Finazzi Isidoro, notaio residente nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Grosso Giuseppa, notaio residente nel comune di Agropoli, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma.

Bianco Anna Maria, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Roma.

Martino Graziano, notaio residente nel comune di Molfetta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Roma.

Lepri Carlo, notaio residente nel comune di Chiaravalle, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Segni, distretto notarile di Roma.

Rizzo Aldo, notaio residente nel comune di Orvieto, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Olevano Romano, distretto notarile di Roma.

(11113)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1975, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 24, il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal lavoratore occasionale Piero Rovere, avverso il decreto 30 novembre 1971, n. 48, del presidente dell'Ente autonomo del porto di Savona è stato dichiarato inammissibile.

(10509)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scafa

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1761, si approva l'atto 30 novembre 1974, n. 97765 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Fabio Erno-Oraldo, nato il 4 ottobre 1912 a S. Valentino (Pescara), della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Scafa (Pescara), estesa mq 640, riportata in catasto alle particelle numeri 476 e 393 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con il numero 317.

(10633)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cupello

Con decreto ministeriale 21 giugno 1975, n. 1728, si approva l'atto 18 ottobre 1974, n. 97644 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Filippis Guerrino, nato a Cupello (Chieti) il 15 gennaio 1921, delle zone demaniali, facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq 2825, riportate in catasto alla particella n. 264 parte del foglio di mappa n. 36 ed alla particella n. 134 del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 352/*b* e 353/*b*.

(10637)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1759, si approva l'atto 9 ottobre 1974, n. 97621 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Caldarone Nicolò, nato ad Orsogna (Chieti) il 4 ottobre 1915, della zona demaniale, facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna, estesa mq 1160, riportata in catasto alla particella n. 388 del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il numero 287.

(10636)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale 2 settembre 1975, n. 1758, si approva l'atto 28 settembre 1974, n. 97436 di rep., col quale si dispone, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cialdella Luigi, nato il 20 gennaio 1934 a Corato (Bari), della zona demaniale, facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq 1195, riportata in catasto alle particelle numeri 349 e 350 del foglio di mappa n. 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 346 e 347.

(10635)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di diciannove punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 15-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Weingrill S.p.a., in Verona, via Filopanti n. 2/*A*, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 15-VR » ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(10939)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di composizione architettonica presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura del Politecnico di Milano e vacante la cattedra di composizione architettonica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11000)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1975, registro n. 3 Istituti di previdenza, foglio n. 267, è stato dichiarato improponibile — in quanto afferente a materia che rientra nella competenza esclusiva della Corte dei conti in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai sanitari, approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035 — il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dottor Lombardi Clemente, pensionato della citata cassa, avverso il provvedimento con cui è stata respinta, per intempestività, la domanda di pensione privilegiata.

(10510)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 12 dicembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	684,05	684,05	684,20	684,05	—	684,05	683,95	684,05	684,05	684,05
Dollaro canadese	673,30	673,30	673,80	673,30	—	673,25	673,30	673,30	673,30	673,30
Franco svizzero	259,21	259,21	259,10	259,21	—	259,20	259,13	259,21	259,21	259,20
Corona danese	111,05	111,05	111 —	111,05	—	111,05	111,07	111,05	111,05	111 —
Corona norvegese	122,77	122,77	122,90	122,77	—	122,75	122,75	122,77	122,77	122,70
Corona svedese	154,98	154,98	155 —	154,98	—	154,95	154,90	154,98	154,98	154,95
Fiorino olandese	254,07	254,07	254 —	254,07	—	254,05	254,03	254,07	254,07	254 —
Franco belga	17,274	17,274	17,28	17,274	—	17,28	17,275	17,274	17,274	17,25
Franco francese	153,35	153,35	153,30	153,35	—	153,30	153,34	153,35	153,35	153,30
Lira sterlina	1380,70	1380,70	1380,50	1380,70	—	1380,70	1380,65	1380,70	1380,70	1380,70
Marco germanico	260,05	260,05	260,20	260,05	—	260,05	260,05	260,05	260,05	260 —
Scellino austriaco	36,8775	36,8775	36,90	36,8775	—	36,85	36,885	36,8775	36,8775	36,85
Escudo portoghese	25,29	25,29	25,43	25,29	—	25,28	25,29	25,29	25,29	25,25
Peseta spagnola	11,461	11,461	11,47	11,461	—	11,45	11,4675	11,461	11,461	11,45
Yen giapponese	2,243	2,243	2,2350	2,243	—	2,24	2,237	2,243	2,243	2,24

Media dei titoli del 12 dicembre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,900
Redimibile 3,50 % 1934	100,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,325
» 5 % (Ricostruzione)	96,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,875
» 5 % (Città di Trieste)	93 —
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,200
» 5,50 % » » 1968-83	83,650
» 5,50 % » » 1969-84	82,125
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	84,800
» 6 % » » 1972-87	83,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,350
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,225
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 dicembre 1975

Valuta	
Dollaro USA	684 —
Dollaro canadese	673,30
Franco svizzero	259,17
Corona danese	111,06
Corona norvegese	122,76
Corona svedese	154,94
Fiorino olandese	254,05
Franco belga	17,274
Franco francese	153,345
Lira sterlina	1380,675
Marco germanico	260,05
Scellino austriaco	36,881
Escudo portoghese	25,29
Peseta spagnola	11,464
Yen giapponese	2,24

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° febbraio 1975 al 3 marzo 1975, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 228/75, n. 357/75 e n. 488/75.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-2-1975 al 15-2-1975	Dal 16-2-1975 al 28-2-1975	Dall'1-3-1975 al 2-3-1975
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:			
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:			
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	04.01 111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	12.736,57	12.678,26	12.536,65
	04.01 115	b. altri	11.070,57	11.012,26	10.870,65
		II. altri:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01 210	1. inferiore o uguale a 4%	11.070,57	11.012,26	10.670,65
	04.01 251				
	04.01-255	2. superiore a 4%	14.002,73	13.936,09	13.677,86
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01 310	1. inferiore o uguale a 4%	10.237,57	10.179,26	10.037,65
	04.01-351				
	04.01-355	2. superiore a 4%	13.169,73	13.103,09	12.844,86
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% . . .	32.103,82	31.928,89	30.637,74
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45% . . .	67.914,49	67.547,97	64.815,73
	04.01 805	III. superiore a 45%	104.958,00	104.391,56	100.168,25
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
		A. senza aggiunta di zuccheri:			
	04.02 110	I. siero di latte	6.022,59	8.488,27	8.488,27
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	36.168,86	35.902,30	37.043,51
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% .	59.884,37	59.884,37	60.342,52
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	61.550,37	61.550,37	62.008,52
	04.02 275	4. superiore a 29%	71.304,80	71.488,06	71.671,32
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	31.170,86	30.904,30	32.045,51
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% .	54.886,37	54.886,37	55.344,52
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	56.552,37	56.552,37	57.010,52
	04.02-375	4. superiore a 29%	66.306,80	66.490,06	66.673,32
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiori o uguale a 11%:			
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	8.654,87	8.654,87	8.654,87
	04.02-430	2. altri	11.686,99	11.686,99	11.686,99
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	67.914,49	67.547,97	64.815,73
	04.02-475	2. superiore a 45%	104.958,00	104.391,56	104.168,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-2-1975 al 15-2-1975	Dal 16-2-1975 al 28-2-1975	Dall'1-3-1975 al 2-3-1975
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:			
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):			
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % . .	24.157,00	24.157,00	24.157,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % .	27.489,00	27.489,00	27.489,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % . .	29.988,00	29.988,00	29.988,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . .	31.654,00	31.654,00	31.654,00
		b. altri (*c*):			
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	311,71 per kg (*i*)	309,04 per kg (*i*)	320,46 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	548,86 per kg (*i*)	548,86 per kg (*i*)	553,45 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	663,07 per kg (*i*)	664,90 per kg (*i*)	666,73 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	311,71 per kg (*l*)	309,04 per kg (*l*)	320,46 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	548,86 per kg (*l*)	548,86 per kg (*l*)	553,45 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	663,07 per kg (*l*)	664,90 per kg (*l*)	666,73 per kg (*l*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	17.109,82	17.109,82	17.109,82
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):			
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	679,14 per kg (*l*)	675,48 per kg (*l*)	648,16 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	1.049,58 per kg (*l*)	1.043,92 per kg (*l*)	1.001,68 per kg (*l*)
04.03		Burro:			
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	123.483,92	122.809,19	117.844,51
	04.03-900	B. altro	150.648,05	149.823,38	143.767,47
04.04		Formaggi e latticini:			
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):			
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:			
	04.04-111	1. uguale o superiore a 174,92 U.C. ed inferiore a 194,92 U.C.	12.495,00	12.495,00	12.495,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 194,92 U.C.	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:			
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:			
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 194,92 U.C. e inferiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	12.495,00	12.495,00	12.495,00
	04.04-117	bb uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-2-1975 al 15-2-1975	Dal 16-2-1975 al 28-2-1975	Dall'1-3-1975 al 2-3-1975
04.04 (*segue*)	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 242,92 U.C. per 100 kg di peso netto	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)
	04.04-190	II. altri	90.597,08	90.597,08	90.597,08
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	86.681,98 (*n*)	84.499,52 (*n*)	87.714,90 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	63.816,13	63.816,13	64.116,01
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell, ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):			
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	24.990,00	24.990,00	24.990,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	25.823,00	25.823,00	25.823,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	29.155,00	29.155,00	29.155,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	76.677,65	76.644,33	76.394,43
	04.04-405	2. superiore a 48 %	84.599,48	84.432,88	83.241,69
	04.04-407	b. superiore a 36 %	151.239,48	151.072,88	149.881,69
		E. altri:			
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47 %	86.681,98	84.499,52	87.714,90
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:			
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	93.779,14	93.354,31	94.895,36
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella sostanza secca (*b*):			
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48 %	77.718,90 (*o*)	77.718,90 (*o*)	77.718,90 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48 %	77.718,90 (*p*)	77.718,90 (*p*)	77.718,90 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	77.718,90	77.718,90	77.718,90
		c. superiore a 72 %:			
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	58.293,34	58.293,34	58.293,34
	04.04-860	2. altri	144.358,90	144.358,90	144.358,90
		II. non nominati:			
	04.04-910	a. grattugiati o in polvere	86.681,98	84.499,52	87.714,90
	04.04-950 04.04-970	b. altri	144.358,90	144.358,90	144.358,90
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	11.037,25	11.037,25	11.037,25
	17.02-190	II. altri	11.037,25	11.037,25	11.037,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dall'1-2-1975 al 15-2-1975	Dal 16-2-1975 al 28-2-1975	Dall'1-3-1975 al 2-3-1975
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	11.037,25	11.037,25	11.037,25
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):			
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:			
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	25.048,31	24.848,39	25.698,05
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	32.212,11	31.953,88	33.070,10
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:			
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	29.813,07	29.571,50	30.746,03
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:			
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	23.765,49	23.582,23	24.848,39
	23.07-500	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	32.212,11	31.953,88	33.070,10

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, *della sostanza secca;*
l'imballatore responsabile;
il paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.998;
C) L. zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 6.247,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.356,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 75,65 U.C. (pari a L. 63.016,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.356,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(10271)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3369 del 2 agosto 1974, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di medico condotto vacante in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1973;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami del predetto concorso;

Vista la nota n. 61.3/10517 del 19 novembre 1975 della regione Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 313 del 16 dicembre 1974 del comune di Carpaneto Piacentino;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Giucastro dott. Sebastiano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Piacenza.

Componenti:

Rettanni prof. Giuseppe, primario della prima divisione medica dell'ospedale civile di Piacenza;

Sommariva dott. Ferruccio, primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Castelsangiovanni;

Roberti dott. Vincenzo, medico provinciale di Parma;

Daveri dott. Ubaldo, medico condotto di Pontenure.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dello ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Piacenza non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune di Carpaneto Piacentino.

Piacenza, addì 26 novembre 1975

Il medico provinciale inc.: TASSI

(10516)

OSPEDALE DI GAVARDO E SALÒ

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia) - tel. 0365/22209.

(11122)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di urologia;
un posto di primario di oculistica;
un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di pronto soccorso;
un posto di aiuto del servizio di microbiologia e virologia;
cinque posti di assistente di chirurgia generale;
quattro posti di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(11164)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI MARINO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

In esecuzione della deliberazione commissariale 4 ottobre 1975, n. 238, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2.000, da versarsi al tesoriere dell'ente, Banca di Marino, sede di Marino.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma).

(11033)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia, viale Risorgimento, 80 - tel. 24241.

(11039)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 31 ottobre 1974, n. 220, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

sette posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo, via Ausonia, 83 - tel. 501692.

(11027)

OSPEDALE «F. FALLACARA» DI TRIGGIANO

Concorso ad un posto di aiuto immunoematologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 8 luglio 1975, n. 471, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(11032)

OSPEDALE «S. FRANCESCO D'ASSISI» DI OLIVETO CITRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 settembre 1975, n. 214, esecutiva a termini di legge, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di anestesiologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(11038)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di cardiologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 novembre 1975, n. 810, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di cardiologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 18 novembre 1975.

Il numero dei posti è elevato da uno a due.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Terni.

(11030)

OSPEDALE «S. GIOVANNI» DI CHIAROMONTE

Concorso a tre posti di assistente medico-chirurgo

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 settembre 1975, n. 183, resa esecutiva dalla sezione provinciale di controllo in data 11 novembre 1975, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaromonte (Potenza).

(11035)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA «A. BERETTA» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente stomatologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 giugno 1975, n. 75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente stomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna, via S. Vitale, 59 - tel. 223796.

(11034)

OSPEDALE DI VITTORIA

Concorso ad un posto di primario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 novembre 1975, n. 925, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(11031)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

In esecuzione alla deliberazione consiliare 15 ottobre 1975, n. 206, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(11029)

OSPEDALE CIVILE «FRATERNITÀ S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI URBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 29 ottobre 1975, numeri 521 e 522, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio autonomo di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro), via Puccinotti, 33.

(11037)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI VENEZIA

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Venezia - tel. 705622, int. 203.

(11028)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla segreteria dell'ente in Todi (Perugia), via Matteotti - tel. 882311.

(11040)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia del centro «Santa Chiara»;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia del centro «Santa Chiara»;

un posto di assistente della divisione di oculistica del centro «Santa Chiara».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori dei concorsi saranno inquadrati nel rapporto di servizio a tempo pieno, giuste le disposizioni contenute nella legge della regione Trentino Alto-Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento, via Gocciadoro, 82.

(11306)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753310)